

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

È costituita, in conformità alle leggi vigenti, l'“ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI RETI D'IMPRESA”, denominata in forma abbreviata "ASSINRETE", con sede legale in Roma, alla Via Giosuè Carducci n. 10. Il Consiglio Direttivo dell'associazione potrà deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione, purché nel territorio del Comune di Roma, senza obbligo di modificare il presente Statuto.

Tale associazione è proprietaria del nome e della sigla ASSINRETE, della denominazione estesa “Associazione Nazionale Professionisti Reti d'Imprese”, nonché del logo raffigurato che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

ARTICOLO 2

Scopo

L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro. L'Associazione è apartitica ed indipendente da imprese commerciali e industriali.

L'Associazione ha struttura e organizzazione adeguata a garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica fra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici.

L'Associazione promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali, erogate dai soci certificati, possono rivolgersi in caso di contenzioso, ai sensi dell'art. 27-ter del citato Codice del Consumo, e ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. L'assemblea dei Soci può emanare uno o più Regolamenti interni, che disciplineranno, in armonia con il presente Statuto, aspetti di organizzazione interna dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia consentito dalla legge.

L'Associazione ha per scopo:

- a) promuovere l'attività dei propri soci collegate agli obiettivi associativi;

- b) promuovere lo sviluppo imprenditoriale, soprattutto attraverso la diffusione della conoscenza in ogni sua forma, la nascita e lo sviluppo delle reti di imprese, di cui alla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e curare la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche periodico, il tutto finalizzato alla qualificazione delle professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, in un'ottica globale di miglioramento continuo e di formazione continua obbligatoria ai sensi della Legge 4/2013 e del D.Lgs. 13/2013 e successive modifiche;
- d) rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi professionali degli associati;
- e) fornire agli associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
- f) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente attraverso società all'uopo costituite;
- g) redigere ed aggiornare il registro degli iscritti, nonché sorvegliare la qualificazione degli stessi secondo i parametri previsti dalla Legge 4/2013, dal D.Lgs 13/2013 e successive modifiche, e dai Regolamenti associativi;
- h) promuovere la formazione e la certificazione, stipulando accordi con soggetti di parte terza, dei professionisti specializzati nella creazione e nella gestione delle reti d'impresa;
- i) rappresentare gli associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe Associazioni straniere ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità e raccogliere le informazioni a loro utili;
- j) aderire ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione;
- k) possedere in godimento o in proprietà quanto necessario alla realizzazione dei suoi scopi, compresi beni mobili e immobili;
- l) sostenere iniziative in grado di favorire l'Associato nell'accesso alle opportunità professionali nei campi di interesse dell'Associazione.

L'Associazione raggiunge questi scopi mediante specifiche iniziative rivolte a:

- la promozione della consulenza multidisciplinare di alto profilo nei confronti dei soggetti imprenditoriali attraverso l'attività di professionisti specializzati negli ambiti di riferimento imprenditoriale collegabili direttamente ed indirettamente alle reti di impresa per la progettazione, costituzione e assistenza nello sviluppo, consolidamento e evoluzione delle reti di impresa in ogni loro fase, dalla nascita allo scioglimento;
- promuovere la costituzione di reti d'impresa e il pieno sviluppo delle reti costituite;
- realizzare studi e ricerche e organizzare convegni, conferenze e seminari tematici;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale destinati ai Soci;

- valorizzare le professioni correlate al tema delle reti d'impresе;
- attivare partnership con associazioni, enti, istituzioni nazionali ed internazionali, nel rispetto della reciproca autonomia, allo scopo di promuovere la cooperazione nei campi di interesse, anche attraverso la partecipazione, con interventi progettuali, a bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;
- promuovere la qualificazione della nuova professionalità e l'orientamento professionale e sostenere percorsi e progetti di alternanza scuola-lavoro;
- aderire, come previsto dall'art 3 della legge 4 2013 a forme aggregative, fatta salva la piena indipendenza e imparzialità dell'associazione;
- indicare i requisiti di accesso e verificare il mantenimento dei requisiti in itinere attraverso un processo di attestazione degli standard di qualificazione e di valutazione della formazione continua obbligatoria e dei relativi esiti;
- mettere a disposizione degli associati, anche attivando convenzioni con soggetti esterni, prodotti, strumenti e servizi innovativi nelle aree del credito, della finanza e delle assicurazioni;

nonché quant'altro sia necessario al conseguimento degli obiettivi sociali e ammesso dal Regolamento di Organizzazione, attuativo dello Statuto.

ARTICOLO 3

Durata

L'associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 31.

ARTICOLO 4

Tipologie di soci

L'Associazione è costituita da:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari;
- d) soci certificati.

ARTICOLO 5 **Soci Fondatori**

Sono qualificati come soci fondatori tutti coloro che, persone fisiche dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità, hanno partecipato alla costituzione dell'associazione stessa. I soci fondatori si impegnano al perseguimento degli scopi che animano l'Associazione. Alla stessa potranno aderire, come soci fondatori, coloro che ne condividano le finalità e sottoscrivano entro il 31 gennaio 2018 le norme del presente Statuto. In ogni caso, tutti i soci fondatori restano completamente autonomi nello svolgimento della propria attività professionale.

Il socio fondatore che sia in possesso della certificazione di cui al successivo art. 8, o che consegua la stessa successivamente, potrà chiedere al CD di acquisire anche la qualifica di socio certificato. Il CD, verificati i requisiti, provvederà ad iscriverlo entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

La quota di iscrizione fino al 31 dicembre 2018 è di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00); successivamente essa sarà equiparata a quella dei soci ordinari.

ARTICOLO 6 **Soci Onorari**

Sono ammessi con la qualifica di soci onorari coloro che abbiano riconosciuti meriti nel campo delle reti d'impresa e che condividano gli scopi dell'associazione, ovvero tutti coloro che nel settore economico-politico-sociale-finanziario-industriale-accademico, sia a livello nazionale che a livello internazionale, si siano distinti per le proprie opere e siano riconosciuti quali personalità di spicco. Sono proposti dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri o da almeno 1/10 dei soci certificati all'Assemblea e nominati dal CD stesso. I soci onorari compongono il Comitato d'onore dell'Associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 7 **Soci ordinari**

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci ordinari i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgono l'attività di imprenditore o di consulente per le imprese, anche in forma associata, societaria, cooperativa, ovvero che svolgano attività di consulenza specifica per le reti d'impresa senza essere in possesso dei titoli specifici definiti all'articolo seguente. L'ammissione in qualità di soci ordinari viene ratificata dal CD a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad attestare quanto sopra richiesto, così come disposto dal Regolamento di Organizzazione.

Qualora un socio ordinario consegua la certificazione di cui all'articolo seguente, potrà chiedere al CD di essere inserito nella relativa tipologia. Il CD, verificati i requisiti, provvederà entro i 15 giorni successivi alla richiesta all'iscrizione.

La quota associativa è fissata a Euro 100,00 (cento/00) fino al 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 8

Soci certificati

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci certificati i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgono l'attività di consulente per le reti d'impresa e che siano in possesso di certificazione delle competenze rilasciato da un Organismo di Certificazione terzo con il quale l'Associazione abbia stipulato un accordo di collaborazione. L'ammissione in qualità di soci certificati deve essere ratificata dal CD a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad attestare quanto sopra richiesto, così come disposto dal Regolamento di Organizzazione. Sono tenuti al versamento della quota annuale ed hanno diritto di voto al pari dei soci ordinari. La quota associativa è fissata a Euro 100,00 (cento/00) fino al 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 9

Sostenitori dell'Associazione

Sono ammessi con la qualifica di sostenitori dell'Associazione, persone o altre figure giuridiche che possono collaborare con l'Associazione stessa, contribuendo a sostenerne l'azione ed i percorsi promozionali. I sostenitori dell'Associazione sono nominati con delibera del CD ed inseriti in un apposito elenco che ne evidenzia la totale estraneità sia rispetto ai soci fondatori, onorari, ordinari e certificati, che con riferimento ai processi decisionali e rappresentativi dell'Associazione, al fine di non comprometterne l'indipendenza, pertanto non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 10

Ammissione

L'ammissione all'Associazione e l'inserimento in particolari qualificazioni definite dall'Associazione è pronunciata con giudizio insindacabile dal CD con maggioranza minima dei 2/3 dei consiglieri. La qualità di socio prevede l'accettazione dello Statuto associativo, l'osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le decisioni dell'Assemblea, il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua, nonché il rispetto del Regolamento e delle condizioni generali dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Regolamento di Organizzazione

Il Regolamento di Organizzazione, attuativo dello Statuto, è redatto dal CD anche con l'ausilio di esperti e consulenti di volta in volta da essi invitati. Il regolamento è approvato dalla maggioranza dei presenti del CD in seduta comune con il collegio dei Probiviri e con i Rappresentanti Regionali se nominati.

ARTICOLO 12

Recesso ed esclusione

Il socio che intenda dimettersi deve inviare lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, previo pagamento delle quote associative maturate.

Il socio dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

I soci possono essere radiati dall'Associazione per morosità, per motivata indegnità o per attività contraria e/o nociva agli scopi dell'Associazione.

L'esclusione od altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e comunicati al socio i cui eventuali incarichi e la qualifica di socio vengono momentaneamente sospesi unitamente ad un termine non inferiore di 15 giorni nel quale il socio stesso potrà, in forma scritta, presentare gli argomenti a propria difesa al consiglio direttivo, il quale lo esaminerà entro i successivi 15 giorni.

Qualora entro tale termine non vi sia risposta il socio è escluso da tale data.

Nel caso in cui le controdeduzioni siano accertate da CD la vertenza verrà archiviata. In caso contrario, la documentazione sarà trasmessa al collegio dei probiviri che, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'esclusione si esprimeranno insindacabilmente. L'esclusione ha effetto dal momento in cui viene conosciuta dal socio stesso.

ARTICOLO 13

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
- h) il Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca l'Assemblea, le riunioni del CD ed il collegio dei Probiviri

ARTICOLO 14
Accesso alle cariche statutarie e compensi

Tutte le cariche statutarie sono aperte ai soli soci fondatori, ordinari e certificati.

Tutte le cariche statutarie sono gratuite, salvo diversa previsione normativa. Ai componenti degli organi sociali possono essere riconosciuti rimborsi per spese regolarmente documentate.

ARTICOLO 15
Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione del Presidente un Vicepresidente o del Segretario Generale. L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi presso la sede sociale od altrove purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione potrà avvenire mediante lettera inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica anche certificata o con altro mezzo idoneo, e con l'affissione dell'avviso in bacheca, almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea Generale può riunirsi su richiesta del CD, dei Revisori dei conti, di 1/4 dei soci con diritto di voto oppure dalla maggioranza dei rappresentanti regionali.

In 1^a convocazione l'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto.

In 2^a convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

In 2^a convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno 1/2 dei soci con diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di ventiquattro ore e più di 15 giorni.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

In Assemblea hanno diritto di voto i soci in regola con i pagamenti delle quote associative e contro i quali non penda alcun giudizio disciplinare.

Ai fini della partecipazione alla assemblea, si precisa che il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, se antecedente, alla data di convocazione della assemblea. È ammesso il pagamento della quota in contanti purché prima dell'inizio dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto personale con esclusione dei soci onorari che possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto. In caso di impedimento il socio può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto.

Ogni socio con diritto di voto non può rappresentare per delega più di due soci.

L'istituto della rappresentanza con delega non si applica ai soci onorari.

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 16, lettere a, b, c, d ed f e per le materie di competenza delle assemblee straordinarie, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta su iniziativa del CD o di un numero di soci, aventi diritto al voto ed in regola con le quote, pari al 20% del totale.

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale. La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, deve essere diretta a tutti i soci i quali (personalmente o a mezzo di un rappresentante), se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

In ogni caso, qualora un consigliere del CD si opponga, dovrà comunque procedersi alla deliberazione assembleare.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che il segretario provveda alla formazione e sottoscrizione del verbale e all'immediato invio al Presidente per la rilettura e validazione, o con immediata lettura e sottoscrizione se presenti nello stesso luogo;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 16

Compiti dell'Assemblea Generale ordinaria

L'Assemblea Generale ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, tranne che in sede di costituzione.

Inoltre delibera su:

- a) il rendiconto della gestione sociale;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la relazione annuale del Presidente;
- d) la relazione finanziaria del Tesoriere;
- e) gli argomenti inseriti all'ordine del giorno;
- f) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione come, ad esempio, l'alienazione dei beni sociali, l'assunzione di obblighi di carattere finanziario eccetera;
- g) la nomina dei soci onorari.

ARTICOLO 17

Assemblea Generale straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

ARTICOLO 18

Consiglio Direttivo (CD)

Il CD dirige l'Associazione ed è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea Generale, tranne che in sede di costituzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nei primi tre mandati, il CD deve essere costituito da un numero di soci fondatori che ne rappresenti almeno i 2/3.

Il CD elegge al suo interno il Presidente e i Vice Presidenti nel numero massimo di quattro tranne che in sede di costituzione, il Tesoriere, e il Segretario Generale che svolge le funzioni di Segretario del CD stesso.

Il CD ha tutti i poteri di gestione dell'Associazione, esclusi quelli riservati ad altri organi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 19 **Compiti del CD**

I compiti del CD sono:

- 1) stabilire il contributo d'iscrizione e le quote annuali a carico di ciascun associato;
- 2) convocare, nella persona del Presidente, l'Assemblea Generale e predisporre l'ordine del giorno;
- 3) informare l'Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati;
- 4) ratificare i rendiconti annuali e sottoporli, nella persona del Presidente, all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) predisporre gli atti e stipulare i contratti di sua competenza nell'interesse dell'Associazione e provvedere all'amministrazione del patrimonio;
- 6) promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
- 7) dare esecuzione alle delibere della Assemblea;
- 8) costituire commissioni coordinandone l'attività con gli obiettivi dell'associazione.

ARTICOLO 20 **Funzionamento del CD**

Il CD si riunisce su convocazione del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario Generale su convocazione del Presidente in sua assenza o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente, oppure in caso di suo impedimento, un Vice-Presidente.

Il CD si riunisce di regola nella sede dell'Associazione; si può riunire in un altro luogo se indicato nell'avviso di convocazione e se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'assenza ingiustificata di uno dei membri del CD a tre riunioni consecutive del CD equivale ad una lettera di dimissioni ed autorizza alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile purché i consiglieri da sostituire non superino la maggioranza di quelli nominati dall'assemblea nel qual caso il CD decade e deve entro 30 giorni essere convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo. Le delibere del CD sono verbalizzate in un apposito libro.

Il CD può consultare, per affari importanti ed urgenti, altri membri della Associazione o consulenti esterni; può nominare speciali commissioni operative o temporanee per lo studio e l'esecuzione di particolari compiti.

È prevista la consultazione scritta esclusivamente per la definizione di dettagli di argomenti già deliberati ed a fini consultivi. In ogni caso, qualora un consigliere si opponga, tali argomenti dovranno essere trattati all'interno di un normale CD.

ARTICOLO 21

Presidente

Il Presidente presiede il CD e l'Assemblea Generale. Egli rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, sottoscrive con la sua firma per essa. In caso di impedimento è sostituito da un Vice Presidente in ordine di anzianità.

Per questioni di particolare importanza può richiedere la firma di un altro membro del CD.

ARTICOLO 22

Segretario Generale

Il Segretario Generale viene nominato dal CD e cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, secondo le direttive del CD stesso e del Presidente, convoca il CD su delega di quest'ultimo e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai Regolamenti. Provvede alla redazione dei verbali dell'Assemblea e del CD. Svolge inoltre tutti i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente e dal CD. È vietata la delega in bianco.

ARTICOLO 23

Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale.

Tale ruolo può essere cumulato con altri ruoli detenuti dai consiglieri del CD ad eccezione della presidenza.

Il Tesoriere in carica, unitamente al Segretario Generale in caso di apposita delega del CD, cura i rapporti con gli Istituti Finanziari.

ARTICOLO 24
Sedi Regionali, macro regionali e provinciali

Oltre alla sede Nazionale, l'Associazione si articola in almeno tre Sedi Regionali o macro regionali su base nazionale.

I Rappresentanti Macro regionali, Regionali e Provinciali sono eletti dal Consiglio Direttivo, con preferenza dei soci fondatori.

Dette cariche hanno la durata di tre anni e sono coincidenti con il rinnovo del CD. Esse potranno essere revocate prima della scadenza del mandato a seguito di richiesta scritta fatta al CD dalla maggioranza assoluta dei soci effettivi con diritto di voto della regione di competenza, con analoga modalità, procedura e tutele previste per l'esclusione del socio individuate dall'art. 12.

ARTICOLO 25
Rappresentanti delle sedi Macro regionali, Regionali e Provinciali

I Rappresentanti Macro regionali, Regionali e Provinciali curano gli interessi dell'Associazione nel loro territorio di riferimento e danno assistenza ai soci in essa residenti.

I Rappresentanti di cui sopra organizzano con i soci del loro territorio riunioni delle quali relazionano l'Assemblea e il CD o, per le province, ai rappresentanti regionali

Non potrà esserci contemporaneamente più di un rappresentante regionale o provinciale per zona di riferimento.

ARTICOLO 26
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea fra i soci con diritto di voto. In sede di costituzione, il Collegio verrà nominato nel corso della prima adunanza del CD. È composto da tre membri effettivi più due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Per i primi tre mandati la maggioranza dei membri e la presidenza del Collegio, inclusi i supplenti, dovrà essere scelta tra i soci fondatori.

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri, d'intesa con il CD, sottopone all'Assemblea il Codice Etico e di Condotta dell'Associazione ed interviene in caso di controversie tra i soci e gli organi sociali. Esso interviene altresì, nelle controversie tra i soci che abbiano riferimento all'attività professionale. Il Collegio dei Probiviri eroga le sanzioni disciplinari, ivi compresa l'esclusione, nei confronti dei soci e dei rappresentanti territoriali, ai sensi dell'articolo 12 e 24 del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione "ex bono et aequo" senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

ARTICOLO 27
Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea. La loro carica ha la durata di tre anni e sono rieleggibili. Ha il compito di sorvegliare e rivedere la gestione amministrativa e di riferire all'Assemblea.

L'assemblea, in alternativa, può nominare anche un revisore unico purché iscritto al Registro dei Revisori Legali.

La nomina è facoltativa fino al 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 28
Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di stimolare attraverso le idee e le iniziative dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari, attraverso la promozione dell'analisi del mercato delle reti d'impresa, la valorizzazione della professione e gli iscritti all'associazione.

Entro il 31 gennaio 2018 il CD ne nomina unicamente il Presidente il quale, entro 120 giorni dalla nomina, provvede a segnalare al CD i nominativi ed il numero minimo dei possibili primi componenti, preferibilmente tra i soci certificati.

Successivamente, i componenti, che devono essere scelti tra coloro che abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici e/o etici nel campo dell'economia e dell'imprenditorialità, o conoscenze esperienze e competenze specifiche, vengono nominati dal CD su proposta anche del Collegio dei Proviviri o da almeno 1/10 dei soci certificati.

ARTICOLO 29
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e dalle entrate straordinarie, nonché dai beni incorporati. Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote di ammissione e dalle quote associative annue corrisposte dai soci.

Le entrate straordinarie sono costituite dalle sopravvenienze attive di operazioni deliberate dal CD o dall'Assemblea Generale e da eventuali atti di liberalità di terzi. I beni incorporati sono rappresentati dai diritti che l'Associazione può conseguire dai suoi associati o da terzi.

Il patrimonio è amministrato dal Segretario Generale, il quale ne risponde, insieme ai Revisori dei Conti, di fronte all'Assemblea Generale ed al CD. Le azioni di responsabilità contro i membri del CD e contro i Revisori dei Conti, per i fatti connessi o le omissioni, sono deliberate dall'Assemblea Generale e sono esercitate dai nuovi membri del CD o dai liquidatori dell'Associazione.

Il patrimonio potrà essere altresì costituito da contributi conseguiti dall'associazione a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi internazionali, europei, nazionali, regionali, provinciali, di categoria e simili.

Il patrimonio, purché mantenga carattere di secondarietà e collegamenti allo scopo sociale, potrà anche derivare da attività economica, finalizzate unicamente al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Associazione e fermo il divieto di distribuzione di utile a qualsiasi titolo

ARTICOLO 30

Bilancio

Il bilancio preventivo è annuale. Esso viene redatto dal Tesoriere con l'ausilio del Segretario Generale, ratificato dal CD e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. L'esercizio dura dal 1 gennaio al 31 dicembre ad eccezione del primo periodo che inizierà al momento della costituzione fino al 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 31

Scioglimento

La delibera sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale Straordinaria.

La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberarvi.

Se è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio ed alla nomina dei liquidatori; in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile.

Il Patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 32

Norma transitoria

Per il primo periodo, tutte le cariche e gli incarichi successivi alla costituzione scadranno insieme al primo CD il 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 33

Incompatibilità

Qualsiasi titolare di cariche associative non può ricoprire cariche analoghe in altre associazioni professionali, costituite ai sensi della Legge 4/2013 ed attive sulle medesime tematiche di interesse.

Al fine di tutelare l'autonomia dell'associazione ed evitare conflitti di interesse, i membri del CD ed i probiviri non possono ricoprire cariche analoghe in associazioni attive sulle stesse tematiche di interesse. I membri del CD ed i probiviri sono altresì tenuti, nell'esercizio della propria funzione, a segnalare possibili conflitti di interesse ed astenersi di partecipare alla votazione di decisioni per le quali si possa configurare una siffatta condizione.

Situazioni dubbie, in relazione all'incompatibilità dei titolari di cariche, saranno rimesse alla decisione del collegio dei probiviri.

ARTICOLO 34

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme riguardanti le Associazioni, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Milano il 30 ottobre 2017.

Valentina D'Agata

Paolo Fiorentino

Eugenio Gervasio

Gianluca Pizzio

Massimo Tosetti